



Provvedimento n. **23**

Del 11/01/2021

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

PATRIMONIO

Classificazione: 04-08-02 2020/3

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO (RRA) ED ATTIVITA' AD ESSO CORRELATE PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023 - AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO SEA GRUPPO S.R.L. CON SEDE A FANO (PU), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 - CIG Z6D2FE55F5.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giovanna Garzanti, con la quale

si informa

- che con determina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 379 del 08/04/2020 è stato affidato il Servizio dell'incarico di Responsabile del Rischio Amianto (RRA) per l'annualità 2020 all'operatore economico SEA GRUPPO S.r.l. con sede a Fano (PU);

- che a seguito di prelievi, analisi e valutazioni è risultato che in alcuni edifici di competenza della Provincia di Ravenna sono presenti materiali contenenti amianto (MCA) che necessitano, oltre ad interventi di protezione e manutenzione, di periodici monitoraggi da parte dell'RRA;

- che accertata l'impossibilità di provvedere con personale di dotazione organica in possesso di requisiti di professionalità specifica allo svolgimento di attività connesse e conseguenti alla nomina del RRA è necessario provvedere mediante affidamenti esterni;

- che si rende pertanto necessario procedere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Rischio Amianto (RRA) ed attività ad esso correlate per gli edifici di competenza della Provincia di Ravenna per la durata di anni 3 (tre);

si riferisce

- che la legge ed i regolamenti provinciali assegnano al dirigente competente la facoltà di provvedere all'affidamento dei servizi nei modi, criteri e termini previsti dalle disposizioni in materia;

- che l'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni, stabilisce che:

*“1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere , lavori , servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia , tempestività e correttezza.
.....”;*

- che l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni, stabilisce che:

“2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità di propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36 comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;”;

- che l'art. 1, commi 1 e 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce che:

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

.....”;

Si riferisce ancora

- che l'art.1, comma 504, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che:

“In vigore dal 1 gennaio 2016. 504. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione». ”;

- che l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni stabilisce che:

“450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”;

- che le norme predette non prevedono l'obbligo di fare ricorso al MEPA per il servizio in oggetto e pertanto si può procedere autonomamente.

Si rappresenta

- che si è ritenuto di fare richiesta di preventivo offerta all'operatore economico SEA GRUPPO S.r.l. con sede a Fano (PU);

- che il predetto operatore economico ha presentato preventivo offerta acquisito agli atti di questa Provincia con PG. n. 31961 del 17/12/2020;

- che l'operatore economico SEA GRUPPO S.r.l, accertata la capacità professionale, è ritenuto idoneo e di fiducia da questa Amministrazione essendo lo stesso operatore in possesso di idonea abilitazione e competenza per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;

- che valutata la congruità e l'economicità dell'offerta ed il grado di soddisfazione maturato in altro incarico analogo svolto per la Provincia di Ravenna;

e si propone pertanto

- di avvalersi di soggetti esterni in possesso dei requisiti di professionalità per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Rischio Amianto (RRA) ed attività ad esso correlate per gli edifici di competenza della Provincia di Ravenna - periodo 01/01/2021 - 31/12/2023, per impossibilità di provvedere con personale di dotazione organica, come accertato dal Responsabile Unico del Procedimento;

- di affidare all'operatore economico SEA GRUPPO S.r.l. con sede a Fano (PU) in Via Paolo Borsellino n. 12/D, C.F./P.IVA 01213360413, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e con le modalità specificate nello *Schema di contratto e relativo allegato I*, l'incarico riferito al servizio di Responsabile del Rischio Amianto (RRA) -CIG Z6D2FE55F5- che comprende l'espletamento delle prestazioni e servizi dei disposti normativi di cui al Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, il cui Allegato richiama le “Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali

contenenti amianto” presenti negli edifici di competenza provinciale, e in particolare:

- a) nomina del servizio di Responsabile del Rischio Amianto (RRA);
- b) sopralluoghi per la verifica dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto nelle sedi provinciali ad uso uffici, magazzini e sedi scolastiche nel territorio provinciale;
- c) aggiornamento (come da normativa vigente) delle relazioni tecniche e piani di controllo e manutenzione nelle sedi provinciali ad uso uffici, magazzini e sedi scolastiche nel territorio provinciale;
- d) nuova valutazione attraverso il risultato di campionamenti ed analisi del rischio connesso all'esposizione all'amianto e determinazione delle misure di prevenzione e protezione ad esso correlato in caso di ritrovamento di materiali sospetti di contenere amianto nelle sedi provinciali ad uso uffici, magazzini e sedi scolastiche nel territorio provinciale;
- e) tutto quanto non espressamente qui elencato ma obbligatorio per il rispetto delle normative vigenti richiamate all'Allegato 1 allo Schema di contratto, nonché delle norme della Regione Emilia Romagna (ad es. Piano amianto della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di giunta regionale n. 1945 del 04/12/2017, ecc.),

per il corrispettivo dell'importo rispettivamente di:

- Euro 3.600,00, oltre IVA, per complessivi Euro 4.392,00 per INCARICO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO per n. 8 (otto) strutture, per 3 anni, e
- Euro 1.350,00, oltre IVA, per complessivi Euro 1.647,00 per INCARICO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO per eventuali ulteriori strutture fino ad un massimo di n. 3 (tre), per 3 anni,

e così per un totale complessivo di Euro 6.039,00, IVA compresa, così come da preventivo agli atti della Provincia, ns. PG. n. 31961 del 17/12/2020;

- di dare atto che i rapporti tra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico predetto per lo svolgimento dell'incarico sono regolati dallo *Schema di contratto e relativo Allegato 1*, allegati al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;

- di dare atto che in caso di successivo accertamento da parte di questa Provincia del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

- di impegnare la complessiva spesa di Euro 6.039,00, IVA compresa, all'Art. Peg 12013/030 “Prestazioni di servizi patrimonio - Adempimenti inerenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008” del bilancio 2021/2023, come segue:

- quanto a Euro 2.013,00, IVA compresa, quale corrispettivo spettante all'affidatario del servizio per l'anno 2021, con imputazione alla annualità di bilancio 2021,
- quanto a Euro 2.013,00, IVA compresa, quale corrispettivo spettante all'affidatario del servizio per l'anno 2022, con imputazione alla annualità di bilancio 2022,
- quanto a Euro 2.013,00, IVA compresa, quale corrispettivo spettante all'affidatario del servizio per l'anno 2023, con imputazione alla annualità di bilancio 2023;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione

degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTO l'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che stabilisce che:

“Articolo 163 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

.....
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, **con l'esclusione delle spese:**

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) **a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.**

..... ”;

VISTO l'Atto del Presidente n. 149 del 29/12/2020 ad oggetto: “Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio provvisorio 2021 nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Piano Esecutivo di Gestione 2021” con il quale si è disposto:

“.....

2. DI DARE ATTO che nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare solo spese correnti e lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, e che pertanto l'assunzione di nuovi impegni per spese di investimento è limitata a quelle improrogabili esclusivamente per motivi di sicurezza e incolumità pubblica o a quelle che prevedono tempi di attuazione stabiliti da disposizioni legislative;

3. DI AUTORIZZARE in relazione al periodo transitorio, che va dalla data di adozione della presente deliberazione fino all'avvenuta esecutività o immediata eseguibilità del Bilancio di Previsione triennale 2021-2023, i dirigenti ad adottare gli atti di gestione relativi alle spese di cui al punto precedente come declinate dall'art. 163 del TUEL dando atto che, fermi gli obiettivi predeterminati per il 2020, le dotazioni finanziarie si intendono individuate in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, degli stanziamenti previsti nell'esercizio 2021 del bilancio triennale approvato 2020-2022 come risulta dall'allegato A al presente atto, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, **con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, di quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;**

4. DI AUTORIZZARE altresì i responsabili dei servizi ad adottare atti che impegnino l'Ente verso l'esterno per più annualità, assumendone i relativi impegni di spesa, nei limiti anzidetti;

..... ”;

RITENUTO che il servizio in oggetto rientri nei casi sopra citati e che le spese previste dal presente provvedimento sono a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ed in particolare indispensabili per il normale funzionamento degli uffici;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 recante “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 -Approvazione” e successive variazioni;

VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020 ad oggetto: "Piano della performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 - Esercizio 2020 – Approvazione" e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal Responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

SU proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

1. DI AVVALERSI di soggetti esterni in possesso dei requisiti di professionalità per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Rischio Amianto (RRA) ed attività ad esso correlate per gli edifici di competenza della Provincia di Ravenna - periodo 01/01/2021 - 31/12/2023, per impossibilità di provvedere con personale di dotazione organica, come accertato dal Responsabile Unico del Procedimento;

2. DI AFFIDARE all'operatore economico SEA GRUPPO S.r.l. con sede a Fano (PU) in Via Paolo Borsellino n. 12/D, C.F./P.IVA 01213360413, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e con le modalità specificate nello *Schema di contratto e relativo allegato 1*, l'incarico riferito al servizio di Responsabile del Rischio Amianto (RRA) -CIG Z6D2FE55F5- che comprende l'espletamento delle prestazioni e servizi dei disposti normativi di cui al Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, il cui Allegato richiama le "Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto" presenti negli edifici di competenza provinciale, e in particolare:

- a) nomina del servizio di Responsabile del Rischio Amianto (RRA);
- b) sopralluoghi per la verifica dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto nelle sedi provinciali ad uso uffici, magazzini e sedi scolastiche nel territorio provinciale;
- c) aggiornamento (come da normativa vigente) delle relazioni tecniche e piani di controllo e manutenzione nelle sedi provinciali ad uso uffici, magazzini e sedi scolastiche nel territorio provinciale;
- d) nuova valutazione attraverso il risultato di campionamenti ed analisi del rischio connesso all'esposizione all'amianto e determinazione delle misure di prevenzione e protezione ad esso correlato in caso di ritrovamento di materiali sospetti di contenere amianto nelle sedi provinciali ad uso uffici, magazzini e sedi scolastiche nel territorio provinciale;
- e) tutto quanto non espressamente qui elencato ma obbligatorio per il rispetto delle normative vigenti richiamate all'Allegato 1 allo Schema di contratto, nonché delle norme della Regione Emilia Romagna (ad es. Piano amianto della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di giunta regionale n. 1945 del 04/12/2017, ecc.),

per il corrispettivo dell'importo rispettivamente di:

- Euro 3.600,00, oltre IVA, per complessivi Euro 4.392,00 per INCARICO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO per n. 8 (otto) strutture, per 3 anni, e
- Euro 1.350,00, oltre IVA, per complessivi Euro 1.647,00 per INCARICO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO per eventuali ulteriori strutture fino ad un massimo di n. 3 (tre), per 3 anni,

e così per un totale complessivo di Euro 6.039,00, IVA compresa, così come da preventivo agli atti della Provincia, ns. PG. n. 31961 del 17/12/2020;

3. DI DARE ATTO che i rapporti tra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico predetto per lo svolgimento dell'incarico sono regolati dallo *Schema di contratto e relativo Allegato 1*, allegati al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;

4. DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento da parte di questa Provincia del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

5. DI IMPEGNARE la complessiva spesa di Euro 6.039,00, IVA compresa, all'Art. Peg 12013/030 "Prestazioni di servizi patrimonio - Adempimenti inerenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008" del bilancio 2021/2023, come segue:

- quanto a Euro 2.013,00, IVA compresa, quale corrispettivo spettante all'affidatario del servizio per l'anno 2021, con imputazione alla annualità di bilancio 2021,
- quanto a Euro 2.013,00, IVA compresa, quale corrispettivo spettante all'affidatario del servizio per l'anno 2022, con imputazione alla annualità di bilancio 2022,
- quanto a Euro 2.013,00, IVA compresa, quale corrispettivo spettante all'affidatario del servizio per l'anno 2023, con imputazione alla annualità di bilancio 2023;

6. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

	IMPORTO
2021	Euro 2.013,00
2022	Euro 2.013,00
2023	Euro 2.013,00
TOTALE	Euro 6.039,00

7. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni è l'Arch. Giovanna Garzanti;

8. DI INDIVIDUARE quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e incaricato delle valutazioni contabili relative al suddetto servizio, l'Arch. Giovanna Garzanti;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2020 - 2022 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione .

DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

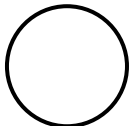
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____